

Proposta per la polizza di libero passaggio

della Generali Assicurazioni per persone SA, 8134 Adliswil

Validità: 3 mesi (dal ricevimento della proposta)

Informazioni generali

Stipulante e Persona da assicurare

Titolo			
Nome		Cognome	
Sesso		Data di nascita	
Via, n.		NPA, località, stato	
Telefono (casa)		Telefono (mobile)	
E-mail		Nazionalità	
Numero AVS	756.	Stato civile	
Data del matrimonio / della registrazione dell'unione domestica			

Lingua della corrispondenza Tedesco Francese Italiano Inglese

Istituto di previdenza precedente

Cognome			
Contatto			
Via, n.		NPA, località, stato	
Telefono		Fax	

Libero passaggio: **importo minimo CHF 20'000 / importo massimo CHF 500'000 (*) CHF**

(*) Si prega di indicare l'importo approssimativo del versamento (p.es. importo riportato sul suo certificato di previdenza più recente)

Prestazioni

In caso di vita, viene versato il premio unico maggiorato degli interessi maturati. La data di scadenza è l'ultimo giorno del mese in cui lo stipulante raggiunge l'età ordinaria AVS.

In caso di decesso, viene corrisposto il 101% del versamento unico maggiorato degli interessi maturati fino al giorno del decesso.

L'assicurazione entra in vigore alla data in cui il versamento unico (prestazione di libero passaggio) giunge sul conto di Generali.

Beneficiari

- In caso di vita lo stipulante stesso (persona assicurata)
- In caso di decesso le persone seguenti nell'ordine indicato
 - i superstiti secondo gli articoli 19, 19a, 20 e 22 capoverso 3 LPP (il coniuge o il partner registrato come anche i loro figli fino al compimento dei 18 o 25 anni);
 - le persone fisiche al cui sostentamento lo stipulante provvedeva in misura determinante o la persona che ha convissuto ininterrottamente con lo stipulante durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 - i figli del defunto che non soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 20 o all'articolo 22 capoverso 3, i genitori o i fratelli / le sorelle;
 - gli altri eredi legali, con esclusione dell'ente pubblico.

Lo stipulante può specificare più dettagliatamente i diritti dei beneficiarie (altrimenti il capitale di decesso viene suddiviso in parti uguali) includere tra le persone di cui alla lettera b) punto 1) quelle elencate al punto 2). Inoltrare il modulo corrispondente.



Basi contrattuali

Condizioni generali d'assicurazione per polizze di libero passaggio (A1), edizione 2019.12

Eventuali accordi scritti particolari con lo stipulante

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) del 17 dicembre 1993

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) del 25 giugno 1982

Regolamento relativo alle spese in vigore, disponibile su generali.ch

Firme

Il/la sottoscritto/a conferma di aver ricevuto e accettato le Condizioni generali di assicurazione.

Lo stipulante conferma con la sua firma l'esattezza di tutte le convenzioni fissate e delle dichiarazioni fatte in questa proposta.

La preghiamo di firmare l' "Ordine all'istituto di previdenza precedente" (pagine 3 e 4), integrato nel presente formulario, e inviarcelo insieme alla sua proposta (pagine 1 e 2). In tal modo potremo metterci in contatto direttamente con il suo istituto di previdenza precedente e garantire così il disbrigo dell'operazione nella maniera più efficiente possibile.

È necessario allegare alla proposta la copia di un documento d'identità ufficiale (carta d'identità, passaporto svizzero o libretto per stranieri) dello stipulante.

Le sue comunicazioni / Si prega di indicare qui eventuali situazioni particolari(*)

(p.es. apporto da una sentenza di divorzio pendente; rimborso di un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni (PPA); trasferimento solo di un importo parziale dal suo istituto di previdenza attuale)

()In tutti questi casi speciali le consigliamo di mettersi prima in contatto con noi, per garantire un disbrigo più efficiente possibile e corretto: T +41 58 472 39 00 / collective-life.ch@generali.com*

Luogo, Data

Firma dello stipulante

Luogo, Data

Firma del mediatore

Organizzazione di distribuzione

Codice

Distributore

Codice

Il nostro indirizzo

Generali Assicurazioni per persone SA
Competence Center CCCI (LP-CC)
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil 1 - Svizzera

T +41 58 472 39 00
E-mail collective-live.ch@generali.com



Ordine all'istituto di previdenza precedente

Polizza di libero passaggio

Informazioni generali

Stipulante e Persona da assicurare

Titolo			
Nome		Cognome	
Sesso		Data di nascita	
Via, n.		NPA, località, stato	
Telefono (casa)		Telefono (mobile)	
E-mail		Nazionalità	
Numero AVS	756.	Stato civile	
Data del matrimonio / della registrazione dell'unione domestica			

Istituto di previdenza precedente

Cognome			
Contatto			
Via, n.		NPA, località, stato	
Telefono		Fax	

Versamento

La prestazione di libero passaggio deve essere versata conformemente alle seguenti indicazioni a:

CH35 0483 5045 2600 5100 0
Credit Suisse AG
8070 Zurigo
CB 4835 / conto postale 80-500-4

A favore di

Generali Assicurazioni per persone SA
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil

Annotazione

Prestazione di libero passaggio, cognome nome
Data di nascita
Quota LPP: CHF.....

Firme

Con il presente documento lo stipulante incarica il suo istituto di previdenza precedente (cassa pensioni / fondazione di libero passaggio) di versare il suo avere di libero passaggio a Generali Assicurazioni per persone SA, 8134 Adliswil conformemente alle indicazioni di cui sopra.

Luogo, Data

Firma dello stipulante

--	--

Si prega di inviare quest'ordine (pagine 3 e 4) insieme alla proposta (pagine 1 e 2) all'indirizzo seguente:

Generali Assicurazioni per persone SA
Competence Center CCCI (LP-CC)
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil 1 - Svizzera



Prestazione di libero passaggio (deve essere compilato dall'istituto di previdenza precedente)

Se viene allegata una copia del conteggio d'uscita non è necessario compilare i campi seguenti.

Stipulante e Persona da assicurare

Nome Cognome
Data di nascita

Prestazione di libero passaggio (ammontare in CHF)

	Data	Importo totale	Di cui quota LPP
Totale		<input type="text"/>	<input type="text"/>
All'età di 50 anni		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Al momento del matrimonio / della registrazione dell'unione domestica	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prelievo anticipato per proprietà d'abitazioni in data	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prestazioni di previdenza costituite in pegno per proprietà d'abitazioni	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Creditore pignoratizio (cognome, indirizzo)	<input type="text"/>		

Firma

Con la sua firma, l'istituto di previdenza precedente conferma l'esattezza delle indicazioni fornite.

Luogo, Data

Timbro e firma
dell'istituto di previdenza precedente

Il nostro indirizzo

Generali Assicurazioni per persone SA
Competence Center CCCI (LP-CC)
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil 1 - Svizzera

T +41 58 472 39 00
E-mail collective-life.ch@generali.com



Condizioni generali d'assicurazione

per polizze di libero passaggio (A1), edizione 2019.12

Generali Assicurazioni per persone SA, 8134 Adliswil

Indice

Condizioni quadro	Pagina
1. Stipulante, persona assicurata	2
2. Basi contrattuali	2
Prestazioni e pagamento dei premi	Pagina
3. Prestazioni e pagamento dei premi	2
4. Inizio e fine della copertura assicurativa	2
Risoluzione, costituzione in pegno e cessione	Pagina
5. Risoluzione anticipata della polizza di libero passaggio / Riscatto	2
6. Costituzione in pegno e cessione	3
Designazione dei beneficiari	Pagina
7. Designazione dei beneficiari	3
Ulteriori disposizioni	Pagina
8. Colpa grave e suicidio	3
9. Spese	3
10. Tasso d'interesse applicabile / Partecipazione alle eccedenze	3
11. Motivazione del diritto e versamento dell'avere	3
12. Obbligo di notifica	3
13. Corrispondenza	3
14. Elaborazione dei dati	4
15. Luogo d'adempimento e foro competente	4

Generali Assicurazioni

Soodmattenstrasse 10
Casella postale 1040
8134 Adliswil 1 - Svizzera

T +41 58 472 39 00
E-mail: collective-life.ch@generali.com
www.generali.ch

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Le CGA, insieme alle eventuali Condizioni complementari d'assicurazione (CCA) che vi si riferiscono, costituiscono un'importante base legale del contratto fra lei e noi. Comprendono i diritti e gli obblighi delle parti contrattuali e altre informazioni essenziali sull'assicurazione. Le CGA poggiano sulla legge federale sul contratto d'assicurazione (legge sul contratto d'assicurazione, LCA) del 2 aprile 1908 che disciplina il contratto d'assicurazione in generale.

Prima di firmare e inoltrare la proposta, ossia prima di stipulare il contratto di assicurazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (legge sul contratto d'assicurazione, LCA) lei ha diritto a ricevere le seguenti informazioni sul contratto: **rischi assicurati; durata ed estensione della copertura assicurativa; ammontare del premio unico;** suoi ulteriori **obblighi** e doveri; **partecipazione alle eccedenze; risoluzione anticipata del contratto;** nostri impegni in materia di **protezione dei dati.** Queste informazioni sono riportate nelle Condizioni generali d'assicurazione.

Ai sensi dell'articolo 3a LCA lei ha il diritto di **disdire** il contratto per iscritto se le informazioni che ha ricevuto da noi fossero erranee o incomplete o se prima della stipulazione del contratto non fosse ancora in possesso delle Condizioni generali o complementari d'assicurazione. Il termine di disdetta è di quattro settimane e inizia a decorrere da quando ha avuto conoscenza della violazione dell'obbligo d'informazione e delle informazioni complete trasmesse successivamente. Il suo **diritto di disdetta** si estingue in ogni caso un anno dopo la violazione dell'obbligo o al più tardi un anno dopo la stipulazione del contratto.

1. Stipulante, persona assicurata

Lo "stipulante" è la persona che stipula il contratto con Generali Assicurazioni per persone SA.

La "persona assicurata" è la persona sulla cui vita è stata stipulata l'assicurazione. Lo stipulante e la persona assicurata coincidono.

L'assicuratore è Generali Assicurazioni per persone, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil.

2. Basi contrattuali

2.1. Qualora i diritti e gli obblighi non siano regolati nella polizza d'assicurazione e nelle Condizioni generali d'assicurazione, si applicano la legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (legge sul contratto d'assicurazione, LCA), la legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993 (legge sul libero passaggio, LFLP), l'ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 3 ottobre 1994 (ordinanza sul libero passaggio, OLP), l'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private del 9 novembre 2005 (ordinanza sulla sorveglianza, OS) nell'ambito del ramo assicurativo A1 e la legge federale di complemento del Codice civile svizzero del 30 marzo 1911 (titolo quinto: Diritto delle obbligazioni, CO).

All'inizio del contratto Generali consegna allo stipulante una polizza che sancisce gli aspetti fondamentali del contratto e che viene adeguata in caso di modifiche contrattuali.

2.2. Le presenti Condizioni generali d'assicurazione per polizze di libero passaggio valgono con riserva di eventuali modifiche legali.

3. Prestazioni e pagamento dei premi

3.1. In caso di vita, quando la persona assicurata raggiunge l'età finale indicata nella polizza d'assicurazione

Generali versa l'ave di libero passaggio accumulato e remunerato fino al termine della scadenza, (di seguito, denominato sinteticamente anche "avere").

3.2. In caso di decesso della persona assicurata prima del raggiungimento dell'età finale, Generali versa il 101% dell'ave accumulato e remunerato fino al giorno del decesso.

3.3. L'età finale corrisponde in genere all'età ordinaria di pensionamento (età di pensionamento) prevista nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPP).

3.4. L'assicurazione viene finanziata con uno o più premi unici (prestazioni di libero passaggio versate dagli istituti di previdenza).

4. Inizio e fine della copertura assicurativa

4.1. L'assicurazione entra in vigore non appena Generali ha confermato per iscritto l'accettazione della proposta e il premio unico è stato corrisposto a Generali, al più presto comunque alla data d'inizio dell'assicurazione richiesta.

4.2. L'assicurazione termina con il raggiungimento dell'età finale della persona assicurata, il suo decesso o la risoluzione anticipata del contratto secondo l'articolo 5.

5. Risoluzione anticipata della polizza di libero passaggio / Riscatto

5.1. Come valore di riscatto si considera l'ave di libero passaggio accumulato e remunerato fino al momento della risoluzione anticipata senza deduzione di riscatto.

5.2. Ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 LPP, il valore di riscatto può essere versato a titolo di "prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia" al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età finale della persona assicurata, senza che siano necessari altri requisiti.

5.3. Il riscatto anticipato è possibile inoltre nei seguenti casi:

- a) come prelievo anticipato ai sensi dell'articolo 30c della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP) e dell'ordinanza sulla promozione della proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994 (OPPA);
- b) per conservare la copertura previdenziale delle persone in causa in una sentenza di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata ai sensi dell'articolo 22 e segg. LFLP;
- c) allo scopo di trasferire l'ave a un nuovo istituto di previdenza (articolo 13) o a un altro istituto di libero passaggio (istituto d'assicurazione o fondazione di libero passaggio) a favore della persona assicurata;
- d) se la persona assicurata percepisce una rendita completa dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) e il rischio d'invalidità non è coperto a titolo complementare (articolo 16 capoverso 2 OLP);
- e) se la persona assicurata inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più assoggettata alla previdenza professionale obbligatoria;
- f) se la persona assicurata lascia definitivamente lo spazio economico Svizzera/Liechtenstein; il diritto al versamento in contanti dell'ammontare dell'ave di vecchiaia LPP acquisito è tuttavia escluso qualora la persona assicurata continui ad avere obbligatoriamente una copertura assicurativa per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità in base alle disposizioni legali di uno Stato membro dello Spazio economico europeo o stabilisca il suo domicilio nel Liechtenstein;
- g) se l'importo da corrispondere risulta inferiore al contributo annuo personale (contributo del lavoratore dipendente) secondo il regolamento dell'istituto di previdenza che ha versato la prestazione di libero passaggio (prestazione d'uscita).



5.4. Per gli stipulanti sposati o conviventi in un'unione domestica registrata il versamento è subordinato al consenso scritto l'accordo del coniuge o del partner registrato, ad eccezione dei casi b) e c).

5.5. Un versamento parziale del valore di riscatto secondo i punti 5.2. - 5.4. è possibile solo nel quadro delle disposizioni legali.

6. Costituzione in pegno e cessione

I diritti alle prestazioni assicurative non possono essere costituiti in pegno né ceduti prima della scadenza. È esclusa la costituzione in pegno di abitazioni ad uso proprio o per finalità simili. Per gli stipulanti sposati o conviventi in un'unione domestica registrata è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato (articolo 30b LPP e articolo 331d capoversi 5 e 7 CO).

7. Designazione dei beneficiari

A norma di legge, gli aventi diritto sono:

- a) in caso di vita, lo stipulante (persona assicurata);
- b) in caso di decesso, le seguenti persone nell'ordine indicato:
 - 1) i superstiti secondo agli articoli 19, 19a, 20 e all'articolo 22 capoverso 3 LPP;
 - 2) le persone fisiche al cui sostentamento lo stipulante provvedeva in misura determinante o la persona che ha convissuto ininterrottamente con lo stipulante durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 - 3) i figli del defunto che non soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 20 o all'articolo 22 capoverso 3 LPP, i genitori o i fratelli / le sorelle;
 - 4) gli altri eredi legali, con esclusione dell'ente pubblico.

Lo stipulante può specificare più dettagliatamente i diritti dei beneficiari (altrimenti il capitale di decesso viene suddiviso in parti uguali) e includere

tra le persone di cui alla lettera b) punto 1) quelle elencate al punto 2).

8. Colpa grave e suicidio

8.1. Se l'evento assicurato viene causato dallo stipulante (persona assicurata) o da un avente diritto per colpa grave, Generali rinuncia ad una riduzione delle prestazioni, anche se a norma di legge ne avrebbe il diritto.

8.2. In caso di suicidio viene versato l'intero capitale di decesso secondo il punto 3.2.

9. Spese

Apertura, amministrazione e scioglimento di una polizza di libero passaggio sono generalmente gratuiti, cioè sono finanziati dal rendimento sugli investimenti. La fissazione del tasso d'interesse ai sensi dell'articolo 10 ne tiene conto.

Generali può applicare delle spese in misura corrispondente ai costi occasionati per un prelievo anticipato o una costituzione in pegno dell'avere di previdenza per abitazioni ad uso proprio fino a un massimo di CHF 400.- e in caso di risoluzione (parziale) anticipata della polizza di libero passaggio entro un anno dalla data di stipulazione fino a un massimo di CHF 200.-. Il regolamento relativo alle spese, disponibile sulla nostra pagina web (generali.ch), la informa sulle spese in vigore.

10. Tasso d'interesse applicabile / Partecipazione alle eccedenze

Il tasso d'interesse per la prestazione di libero passaggio secondo l'articolo 3 o l'articolo 5 è fissato da Generali al più tardi in novembre per l'anno civile successivo e reso noto in forma appropriata (tra l'altro su generali.ch).

L'assicurazione dà diritto alla partecipazione alle eccedenze. Questo è il caso in cui i rendimenti sugli investimenti, considerato i requisiti specifici del prodotto riguardanti la liquidità, sono superiori all'interesse fissato, tenendo conto dei costi e/o l'evoluzione dei rischi e costi è più favorevole di quella presunta al momento del calcolo del premio.

Eventuali partecipazioni alle eccedenze sono determinate annualmente e accreditate all'avere di libero passaggio al 1° luglio.

Generali informa annualmente sulla ripartizione delle partecipazioni alle eccedenze.

11. Motivazione del diritto e versamento dell'avere

14.1. Lo stipulante o gli altri aventi diritto sono tenuti a comunicare tempestivamente a Generali ogni evento che potrebbe far sorgere o estinguere un diritto alle prestazioni. A questo proposito devono essere fornite a proprie spese tutte le informazioni e le prove che sono necessarie per l'accertamento dell'obbligo di prestazione da parte di Generali secondo l'articolo 3 o l'articolo 5.

14.2. Generali versa o trasferisce l'avere o la prestazione in caso di decesso entro trenta giorni a partire dal momento in cui, sulla base dei giustificativi che le sono stati presentati, ha acquisito la certezza della legittimità del diritto rivendicato. Per eventuali ritardi del versamento non imputabili a Generali, quest'ultima non è tenuta a pagare interessi di mora.

12. Obbligo di notifica

Se la persona assicurata aderisce a un istituto di previdenza, Generali deve essere informata in forma scritta. L'avere di libero passaggio è trasferito all'istituto di previdenza designata.

13. Corrispondenza

Se lo stipulante trasferisce il suo domicilio all'estero, deve indicare dietro richiesta di Generali una persona residente in Svizzera come suo rappresentante a cui la Generali può inviare in forma legalmente valida tutte le comunicazioni.

Tutti gli avvisi e le comunicazioni dello stipulante, del suo eventuale rappresentante o dell'avente diritto concernenti il contratto d'assicurazione e prescritti a norma di legge o di contratto, devono essere redatti in forma scritta e indirizzati alla sede di



Generali. Essi hanno effetto legale nel momento in cui pervengono a Generali.

Le comunicazioni di Generali allo stipulante avvengono in forma legalmente valida se sono state inviate all'ultimo indirizzo conosciuto del suddetto stipulante o del rappresentante da lui indicato. Esse si considerano ricevute nel momento in cui il destinatario, se fosse stato presente, avrebbe potuto prenderne atto.

14. Elaborazione dei dati

Generali rileva, elabora, trasmette e salva i dati necessari per l'esame della proposta, l'esecuzione del contratto e il rispetto dei requisiti normativi nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili relative alla protezione dei dati, in particolare della Legge federale sulla protezione dei dati. I dati personali forniti a Generali possono essere utilizzati da quest'ultima per la valutazione del rischio, il calcolo del premio, la gestione del contratto, per tutte le operazioni correlate alla fornitura delle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione, per analisi

statistiche, sondaggi sul grado di soddisfazione della clientela come pure per scopi di marketing e pubblicitari. È consentita l'eventuale trasmissione a soggetti terzi interessati in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, ad altre società del Gruppo Generali come pure a creditori pignorati, autorità e avvocati. Se necessario, Generali provvederà a richiedere un'ulteriore autorizzazione separata per la raccolta e il trattamento di dati.

Nel contesto di un evento assicurato, le professioni mediche devono essere sciolte dal segreto d'ufficio, nei confronti di Generali.

I dati vengono conservati da Generali in forma elettronica o fisica, protetta e confidenziale. I dati vengono conservati per almeno 10 anni a partire dalla risoluzione del contratto o dalla liquidazione di un sinistro. Lo stipulante e la persona assicurata hanno il diritto di chiedere a Generali le informazioni previste a norma di legge sul trattamento dei dati che li riguardano.

Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili su www.generali.ch/it/protezionedei dati.

15. Luogo d'adempimento e foro competente

12.1. Generali adempie i propri impegni al domicilio svizzero dello stipulante o di uno degli aventi diritto oppure, in sua mancanza, alla sede di Generali ad Adliswil.

12.2. Come possibili fori competenti Generali riconosce, nel caso di azioni legali intentate dallo stipulante o da un avente diritto il foro del loro domicilio svizzero o Horgen (foro della sede di Generali) oppure, nel caso delle proprie azioni legali, il foro del domicilio dello stipulante o di un avente diritto. È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

12.3. Nei rapporti internazionali le competenze sono disciplinate dalla legge federale sul diritto internazionale privato nonché dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano).




Tagliando di risposta affrancato

È semplice:

1. Ritagliare il tagliando di risposta affrancato
2. Incollarlo su una busta in formato C5 (con colla, evitare il nastro adesivo)
3. Inviare la busta gratuitamente per posta

Per favore staccare qui



A

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse



Generali Assicurazioni
Direct Sales
casella postale 1038
8134 Adliswil 1